Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 12 febbraio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 378ª e 379ª seduta pubblica, per giovedì 15 febbraio 1979, alle ore 10 e 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonché d'imposta locale sui redditi (*approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* ASSIRELLI. **(1581)**

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Università (*approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* CERVONE. **(1580)**

(1219)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1978, n. **943**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonché del protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976;

b) il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione anzidetta.

Art. 2.

Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all'articolo 30 della convenzione di cui alla lettera *a*) e all'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera *b*).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE TALUNE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero,

Desiderosi di evitare le doppie imposizioni e di regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

Riconosciuto che la conclusione di una Convenzione in tale settore contribuisce a rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi nel contesto di una maggiore cooperazione;

Considerato l'impegno di ciascuno degli Stati contraenti alla più rigorosa applicazione di tutte le disposizioni intese a combattere l'evasione e la frode fiscale previste dalla propria legislazione fiscale interna;

Riconosciuta la necessità di assicurare che i vantaggi di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni vadano a profitto esclusivo dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali;

Riconosciuta la necessità di adottare provvedimenti per impedire l'uso senza causa legittima di detta Convenzione;

Hanno deciso di concludere una Convenzione ed hanno nominato a tale scopo come plenipotenziari:

— il Governo della Repubblica italiana l'Ambasciatore Cesidio GUAZZARONI;
— il Consiglio federale svizzero il Ministro Hans Conrad CRAMER Incaricato d'Affari a i.

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Art 1.

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti

Art. 2.

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento

2 Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3 Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare

a) per quanto concerne l'Italia:

(1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e
(3) l'imposta locale sui redditi;

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali « imposta italiana »);

b) per quanto concerne la Svizzera:

le imposte federali, cantonali e comunali

(1) sul reddito (reddito complessivo, proventi di lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale ed altri redditi);

(2) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio)
(qui di seguito indicate quali « imposta svizzera »).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi d'abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.

Art 3

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Confederazione svizzera;

b) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

d) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa eser-

citata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

e) per « traffico internazionale » s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

f) il termine « nazionali » designa:

(1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

(2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

g) l'espressione « autorità competente » designa:

(1) in Italia: il Ministero delle finanze;

(2) in Svizzera: l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione

Art 4.

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, e assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo

3 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva La stessa disposizione si applica alle società di persone e a quelle ad esse equiparate costituite ed organizzate in conformità della legislazione di uno Stato contraente.

4 La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data.

5. Non è considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo:

a) una persona che, sebbene risponda ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 3, è soltanto beneficiaria apparente dei redditi, essendo questi in realtà — sia direttamente che indirettamente per il tramite di altre persone fisiche o giuridiche — destinati a una persona che non può essere considerata di per sè residente di detto Stato ai sensi del presente articolo;

b) una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente.

Art. 5.

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2 L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6 Il fatto che una società residente di uno, Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art 6

1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì « beni immobili » l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili

3 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Art. 7.

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3 Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione — comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione — sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4 Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5 Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6 Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art 8.

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2 Gli utili derivanti dall'esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o interna è situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave o il battello.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili di un'impresa di uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune (« pool »), a un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio di navigazione marittima, interna o aerea.

Art. 9.

Allorchè

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o.

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Art. 10.

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo

3 Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera *g*) dell'articolo 5, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili e redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11.

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera *g)* dell'articolo 5, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6 Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art 12

1 I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3 Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche — comprese le pellicole cinematografiche e di registrazioni per le trasmissioni radiofoniche e televisive — di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera *g)* dell'articolo 5, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art 13

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati

2 Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di

detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 22 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni in questione sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo.

3 Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14.

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art 15

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art 16.

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17.

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione e i musicisti, nonchè gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Non si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 degli articoli 10 e 11 nel caso in cui beneficiaria dei dividendi e degli interessi è una società, residente di uno Stato contraente, che detiene più del 25 per cento del capitale della società, residente nell'altro Stato contrante, che eroga i dividendi e gli interessi e quest'ultima esercita la propria attività prevalentemente nel settore dello spettacolo utilizzando, direttamente o indirettamene, artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicisti e sportivi.

Art. 18.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 19.

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da

un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.

2. Ai fini del presente articolo l'espressione « persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico » designa:

a) per quanto riguarda l'Italia

(1) le *Ferrovie dello Stato* (*F S*);
(2) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);
(3) l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);
(4) l'Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE);

b) per quanto riguarda la Svizzera

(1) le Ferrovie federali svizzere (FFS);
(2) l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT);
(3) l'Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST).

Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti.

Art 20

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di seguire i suoi studi o di attendere alla propria *formazione professionale, riceve per sopperire alle spese* di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato

Art 21.

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2 Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri *di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g)* dell'articolo 5, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Art 22.

1 Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, e imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.

2. Il *patrimonio costituito* da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di una impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale ed i battelli destinati alla navigazione interna, nonchè i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa

4 Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato

Art 23

1 Una persona giuridica residente di uno Stato contraente, nella quale persone non residenti di detto Stato hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, può fruire di uno sgravio delle imposte dell'altro Stato contraente riscosse sui dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato, in conformità delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, soltanto se:

a) i conti creditori fruttanti interessi, intestati a persone non residenti del primo Stato, non ammontano a più del sestuplo del totale ottenuto addizionando il capitale azionario (o il capitale sociale) e le riserve risultanti dal bilancio;

b) i debiti contratti verso le medesime persone fruttano un interesse ad un tasso non eccedente quello normale;

si considera tasso normale:

(1) per l'Italia, il tasso legale d'interesse aumentato di tre punti;

(2) per la Svizzera, il tasso della rendita media delle obbligazioni emesse dalla Confederazione Svizzera, aumentato di due punti;

c) il 50 per cento, al massimo, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente, è impiegato a soddisfare diritti (interessi debitori, canoni, spese di sviluppo, di propaganda, di primo impianto, di viaggio, ammortamenti di beni di ogni genere, compresi quelli immateriali, processi, ecc.) di persone non residenti del primo Stato;

d) le spese in relazione con i redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente, sono coperte esclusivamente con i detti redditi;

e) la società distribuisce il 25 per cento, almeno, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente

Restano riservati i provvedimenti più ampi che sono stati o saranno presi da uno Stato contraente per impedire che venga preteso abusivamente lo sgravio di un'imposta riscossa alla fonte dall'altro Stato contraente.

2. Una persona giuridica residente della Svizzera, nella quale persone non residenti della Svizzera hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, può pretendere, anche se soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, uno sgravio delle imposte riscosse dall'Italia sugli interessi o canoni che le sono pagati in provenienza dall'Italia, solo se, nel Cantone dove la persona giuridica ha la sede, gli interessi e i canoni sono assoggettati all'imposta cantonale sul reddito a condizioni identiche o analoghe a quelle previste dalle disposizioni concernenti l'imposta federale per la difesa nazionale.

Una fondazione di famiglia residente della Svizzera non può pretendere lo sgravio delle imposte riscosse dall'Italia sui dividendi, gli interessi e i canoni che le sono pagati in provenienza dall'Italia, se il fondatore o la maggioranza dei beneficiari sono persone non residenti della Svizzera e dai detti redditi traggono o devono trarre profitto, per più di un terzo, persone non residenti della Svizzera.

3. La vigilanza, le indagini e le attestazioni che implica l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 spettano alle autorità competenti dello Stato contraente di cui è residente il beneficiario dei redditi di cui si tratta.

Se le autorità competenti dell'altro Stato contraente da dove provengono i detti redditi hanno indizi validi per dubitare delle dichiarazioni date dal loro beneficiario nell'istanza di sgravio d'imposta, e attestate dalle autorità competenti del primo Stato, esse informeranno dei loro dubbi le autorità competenti del primo Stato; queste autorità procederanno ad una nuova indagine e ne comunicheranno il risultato alle autorità competenti dell'altro Stato. Persistendo le divergenze d'opinioni tra le autorità competenti dei due Stati, si applicheranno in tal caso le disposizioni dell'articolo 26. Lo sgravio d'imposta sarà differito sino a quando non venga raggiunto un accordo.

Art. 24.

1. Si conviene che la *doppia imposizione sarà eliminata in conformità* ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svizzera, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Se un residente della Svizzera percepisce redditi e possiede un patrimonio *che, conformemente alle disposizioni* della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 4, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione.

4. Se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste:

a) nel computo dell'imposta pagata in Italia, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, nell'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Italia, o

b) in una riduzione globale dell'imposta svizzera che tenga conto dei princìpi generali di sgravio di cui alla lettera *a)* precedente, o

c) in una esenzione parziale dall'imposta svizzera dei redditi di cui *si tratta*, ma *almeno in una deduzione* dell'imposta pagata in Italia dall'ammontare lordo dei redditi percepiti dall'Italia.

Tuttavia, detto sgravio consiste in una deduzione dell'imposta pagata in Italia dall'ammontare lordo dei redditi di cui si tratta percepiti dall'Italia, se il beneficiario residente della Svizzera non può, in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 degli articoli 10, 11 e 12, del paragrafo 3 dell'articolo 17 nonchè dell'articolo 23, fruire della limitazione di cui al paragrafo 2 degli articoli 10, 11 e 12 dell'imposta italiana afferente ai dividendi, agli interessi e ai canoni

La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

Art 25.

1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e riduzioni d'imposte o tasse concessi per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato trovantisi nelle medesime condizioni.

2 L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato

4 Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo il termine « imposizione » designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Art 26

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta una imposizione non conforme alla Convenzione.

2 L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'Accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4 Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro ai fini del presente articolo. Una commissione mista, formata di rappresentanti designati dalle stesse autorità competenti, avrà competenza per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti dall'applicazione e dalla interpretazione della Convenzione. Detta commissione mista si riunirà, alternativamente, in uno degli Stati contraenti, ogni qual volta che una delle autorità competenti lo richieda. Essa sarà presieduta da uno dei suoi membri appartenenti allo Stato contraente sul territorio del quale la riunione avrà luogo.

Art 27

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali dei due Stati permettono di ottenere nel quadro della prassi amministrativa normale) necessarie per una regolare applicazione della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e potranno essere rivelate soltanto alle persone che si occupano dell'accertamento, della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte alle quali si riferisce la presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, bancari, industriali o professionali o metodi commerciali.

2. Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti di adottare misure amministrative in deroga alla sua regolamentazione o alla sua prassi amministrativa ovvero contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza, ai suoi interessi generali o all'ordine pubblico oppure fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua propria legislazione o a quella dello Stato che le chiede.

Art 28

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari

in virtù delle regole generali del diritto internazionale e di accordi particolari.

2 Nella misura in cui, a motivo dei privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari, in forza di accordi internazionali, i redditi o il patrimonio non sono imponibili nello Stato presso il quale detti funzionari sono accreditati, l'imposizione spetta allo Stato accreditante secondo la propria legislazione.

3. Ai fini della Convenzione, i membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo aventi le nazionalità dello Sato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante, se quivi sono assoggettati agli stessi obblighi, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, cui sono assoggetati i residenti di detto Stato

4 La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, nè alle persone membri di una *missione diplomatica* o consolare di uno Stato terzo, quando esse si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti nell'uno o nell'altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Art. 29.

1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Nel caso di azioni, emesse da società residenti in Italia, intestate fiduciariamente a banche e istituti finanziari residenti in Svizzera e appartenenti effettivamente a persone quivi residenti, le istanze di rimborso possono essere presentate dai titolari effettivi di dette azioni. Ove il beneficiario effettivo dei dividendi sia persona diversa dal titolare effettivo delle azioni per le quali i dividendi sono pagati, le istanze di rimborso sono presentate dal beneficiario effettivo, ma in tal caso il rimborso sarà effettuato se entrambe le dette persone sono residenti in Svizzera.

Le istanze di rimborso devono essere corredate da una attestazione delle banche ed istituti finanziari di cui sopra circa la residenza del titolare o del beneficiario delle azioni e l'assoggettamento dei dividendi alla ritenuta d'imposta alla fonte in Italia.

Ove le istanze di rimborso vengano presentate dalle banche e dagli istituti finanziari predetti, per conto dei titolari effettivi delle azioni, le stesse devono contenere, per società emittente, ogni indicazione utile ad identificare detti titolari ed a conoscere l'ammontare dei dividendi percepiti da ciascuno di essi, nonchè la attestazione della residenza in Svizzera dei medesimi.

In ogni caso le istanze di rimborso devono essere corredate della certificazione dell'Amministrazione fiscale svizzera circa la sussistenza delle condizioni previste dal presente paragrafo, nonchè di quelle di cui al precedente paragrafo 2.

4 Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 30.

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 1974;

b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono a decorrere dal 1° gennaio 1974.

3. Le domande di rimborso cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione.

4. La Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione dei redditi derivanti dalla navigazione aerea, marittima e lacuale, firmata a Roma il 31 luglio 1958, è abrogata e cessa di produrre i suoi effetti per le imposte cui si applica la presente Convenzione conformemente al paragrafo 2.

Art. 31.

La presente Convenzione, di cui l'Accordo citato nel paragrafo 4 dell'articolo 15 costituisce parte integrante, rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a decor-

rere dall'anno 1979 In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al piu tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma il 9 marzo 1976 in due originali in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica italiana:
CESIDIO GUAZZARONI

Per il Consiglio federale svizzero:
HANS CONRAD CRAMER

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso:

a) che, per quanto concerne l'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà a detta imposta;

b) che le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 si applicano agli insegnanti italiani occupati in Svizzera, di cui al numero 1 dello scambio di note 27 novembre - 18 dicembre 1973 tra l'Italia e la Svizzera e che gli insegnanti svizzeri in servizio nelle scuole svizzere dell'Italia sovvenzionate in tutto o in parte con fondi pubblici svizzeri sono esonerati dalle imposte italiane per le loro remunerazioni; la disposizione che precede è applicabile alle remunerazioni corrisposte a partire dal 1° gennaio 1973 ed abroga lo scambio di note 27 novembre - 18 dicembre 1973;

c) che, nel caso in cui un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, l'imposta svizzera sul patrimonio, prelevata in conformità alle disposizioni della Convenzione, sarà dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 24;

d) che, in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 26, all'espressione « *indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale* » si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne una applicazione non conforme alla Convezione delle imposte italiane;

e) che la disposizione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 29 non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione.

Fatto a Roma il 9 marzo 1976 in due originali in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica italiana:
CESIDIO GUAZZARONI

Per il Consiglio federale svizzero:
HANS CONRAD CRAMER

PROTOCOLLO

che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976

Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero,

Desiderosi di modificare la Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 (qui di seguito indicati quali la « Convenzione » e il « Protocollo »),

Hanno deciso di concludere un Protocollo di modifica ed hanno nominato a tale scopo come plenipotenziari:

— il Governo della Repubblica italiana:
l'Ambasciatore Mario MONDELLO

— il Consiglio Federale svizzero:
l'Ambasciatore Antonino JANNER

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione e del Protocollo:

Articolo 1.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 30 della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

« 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 1979;

b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono a decorrere dal 1° gennaio 1979.

3. Le domande di rimborso cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1979 e fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione ».

Articolo 2.

L'articolo 31 della Convenzione è soppresso e sostituito come segue:

« La presente Convenzione, di cui l'Accordo citato nel paragrafo 4 dell'articolo 15 costituisce parte integrante, rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a decorrere dall'anno 198[illegible]. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta

a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al piu tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno ».

Articolo 3

1. Dopo la lettera *b*) del Protocollo è inserita la seguente disposizione

« *c*) Le disposizioni dell'articolo 19 si applicano, nonostante quanto previsto dall'articolo 30 della Convenzione, alle imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974; le domande di rimborso possono essere presentate entro due anni dalla entrata in vigore della Convenzione Le predette disposizioni si applicano anche alle remunerazioni percepite da cittadini italiani che prestano la loro attività lavorativa in Svizzera alle dipendenze dei seguenti enti:

— ACLI (Associazione cristiana lavoratori italiani);
— INCA (Istituto nazionale confederale di assistenza);
— ITAL (Istituto tutela ed assistenza ai lavoratori);
— INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale);
— ENCAL (Ente nazionale confederale assistenza lavoratori);
— ENAS (Ente nazionale di assistenza sociale);
— ENASCO (Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali);
— ENPAC (Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori) ».

2 Le successive lettere *c*), *d*) ed *e*) del Protocollo diventano, fermo restando il loro contenuto, le lettere *d*), *e*) ed *f*).

Articolo 4.

Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna non appena possibile; esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli

Fatto a Roma il 28 aprile 1978 in due originali in lingua italiana

Per il Governo della Repubblica italiana	*Per il Consiglio federale svizzero*
Mario MONDELLO	A JANNER

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **944**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 28 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia delle scuole di specializzazione in igiene e medicina preventiva, in ginecologia e ostetricia, in medicina del lavoro.

Scuola di specializzazione
in igiene e medicina preventiva

Art. 29. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

Art. 30. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia di specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 31. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 32. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 33. — Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 34. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 35. — Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Art. 36. — Il piano di studio è il seguente:

PRIMO BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia e immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia ed immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitarie.

SECONDO BIENNIO

a) Orientamento di sanità pubblica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzioni della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) Orientamento di igiene del lavoro.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) Orientamento di igiene e medicina scolastica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) Orientamento di laboratorio.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologia chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna università.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

Art. 37. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 38. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi di corso, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale, l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 39. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università degli studi di Ancona e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Art. 40. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 41. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 42. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 43. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 44. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 45. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;

b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;

c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;

d) fisiologia ostetrica;

e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;

f) semeiotica e diagnostica ostetrica;

g) patologia ostetrica e ginecologica I;

h) lingua straniera (inglese) I.

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;

b) operazioni ostetriche I;

c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;

d) citologia ginecologica;

e) patologia ostetrica e ginecologica II;

f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;

g) lingua straniera (inglese) II.

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;

b) immunologia ostetrica e ginecologica;

c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;

d) operazioni ostetriche II;

e) operazioni ginecologiche I;

f) ostetricia e ginecologia forense;

g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;

h) clinica ostetrica e ginecologica I;

i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;

l) lingua straniera (inglese) III.

4° *Anno*:

a) neonatologia;

b) urologia ginecologica;

c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;

d) chirurgia addominale;

e) operazioni ginecologiche II;

f) clinica ostetrica e ginecologica II;

g) lingua straniera (inglese) IV.

Art. 46. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 47. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma su di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 48. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 49. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 50. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 51. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile d'abbreviazione.

Art. 52. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 53. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 54. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) igiene del lavoro I;
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia I;
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro I;
2) igiene del lavoro II;
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia II;
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro II;
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I;
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiobiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro III;
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II;
3) pronto soccorso;
4) medicina legale e delle assicurazioni;
5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso.

Art. 55. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 56. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1979
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1978, n. **945.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18 - all'elenco degli istituti, annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti istituti policattedra:

medicina legale e delle assicurazioni;
clinica ostetrica e ginecologica;
clinica pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1979
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 16

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eupeptico », nella confezione flacone da g 250 della ditta Orsini Silla, in Genova, e ceduta successivamente alla ditta C.I.F.A., in Genova. (Decreto di revoca n. 5371/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 gennaio 1949 e 14 maggio 1952, con i quali venne registrata al n. 1597 la specialità medicinale denominata « Eupeptico », nelle confezioni flacone g 125 e flacone g 250 a nome della ditta Orsini Silla, con sede in Genova, via Privata Ripe, 15, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto l'atto di acquisto in data 31 luglio 1951, registrato a Genova il 1° agosto 1951 al n. 1114, vol. 685, con il quale le specialità medicinale suddetta è stata ceduta alla ditta C.I.F.A., con sede in Genova, via Pasquale Berghini, 18/*A;*

Accertato che alla suddetta ditta, che ha inoltrato regolare istanza non è stata concessa la registrazione a proprio nome di tale prodotto, essendo incompleta la documentazione di rito;

Considerato che è stata revocata in seguito a rinuncia la registrazione della confezione flacone g 125;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eupeptico », nella confezione flacone da g 250, registrata al n. 1597 in data 15 gennaio 1949 e 14 maggio 1952 a nome della ditta Orsini Silla, con sede in Genova, via Privata Ripe, 15 e ceduta successivamente alla ditta C.I.F.A., con sede in Genova, via Pasquale Berghini, 18/*A*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale, sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(889)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Steral », nelle confezioni fiale 5 × 1 cc × mgr 2,5, fiale 1 × 1 cc × mgr 12,5 e flacone 10 cc × mgr 25, della ditta Laboratorio farmaceutico dott. F. Galli, in Milano. (Decreto di revoca n. 5366/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 maggio 1950, con il quale venne registrata al n. 1178 la specialità medicinale denominata « Steral », nelle confezioni fiale 5 × 1 cc × mgr 2,5, fiale 1 × 1 cc × mgr 12,5 e flacone 10 cc × mgr 25, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dott. F. Galli, con sede in Milano, via Perticari, 17, già sita in via Oslavia, 18, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Steral », nelle confezioni fiale 5 × 1 cc × mgr 2,5, fiale 1 × 1 cc × mgr 12,5 e flacone 10 cc × mgr 25, registrata al n. 1178 in data 17 maggio 1950, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dott. F. Galli di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(858)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gastropeptolo » sciroppo tipo semplice, flacone da g 200 e della relativa categoria sciroppo tipo Valerianato flacone da g 200 della ditta Medicinali Benros, in Trescore Balneario-Cenate Sotto. (Decreto di revoca n. 5367/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 29 agosto 1959 e 3 maggio 1971, con i quali vennero registrate ai numeri 10173 e 10173/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Gastropeptolo » sciroppo tipo semplice, flacone da g 200 e la relativa categoria sciroppo tipo Valerianato flacone da g 200 a nome della ditta Medicinali Benros, con sede in Trescore Balneario-Cenate Sotto (Bergamo), già in Milano, via Petrarca, 24, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa già in quella della ditta Bioterapici italo-svizzeri, con sede in Milano, via Solari, 2;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gastropeptolo » sciroppo tipo semplice, flacone da g 200 e della relativa categoria sciroppo tipo Valerianato flacone da g 200, registrate rispettivamente ai numeri 10173 e 10173/A in data 29 agosto 1959 e 3 maggio 1971 a nome della ditta Medicinali Benros di Trescore Balneario-Cenate Sotto (Bergamo).

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(885)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rin-Glicol » pomata, tubo da g 10 e della relativa serie pomata tipo pediatrico tubo da g 10 della ditta Laboratorio farmaceutico dott. F. Galli, in Milano. (Decreto di revoca n. 5365/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 24 settembre 1953 e 1° marzo 1955, con i quali vennero registrate ai numeri 8127 e 8127/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Rin-Glicol », nella confezione tubo g 10 pomata e la relativa serie pomata tipo pediatrico nella confezione da g 10, a nome della ditta Laboratorio farma-

ceutico dott. F. Galli, già con sede in Milano, via Oslavia, 18, ed ora in via Perticari, 17, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rin-Glicol » pomata, tubo da g 10 e della relativa serie pomata tipo pediatrico tubo da g 10, registrate rispettivamente ai numeri 8127 e 8127/A in data 24 settembre 1953 e 1° marzo 1955, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dott. F. Galli di Milano, via Perticari, 17.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(857)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calcio Sequestrene », nelle confezioni 5 fiale × 10 ml della ditta Effepi - Farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 5369/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 giugno 1960, con il quale venne registrata al n. 17606 la specialità medicinale denominata « Calcio Sequestrene », nella confezione 5 fiale × 10 ml a nome della ditta Effepi - Farmaceutici, con sede in Roma, già in via F. Denza, 15, ed ora in via Tiburtina, km 14,900, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcio Sequestrene », nella confezione 5 fiale × 10 ml, registrata al n. 17606 in data 24 giugno 1960 a nome della ditta Effepi - Farmaceutici di Roma, via Tiburtina, km 14,900.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(887)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Parma e provincia con esclusione dei dipendenti dai proprietari di fabbricati, dai pubblici esercizi, dagli alberghi e pensioni e dai caseifici industriali ed artigiani il cui rapporto di lavoro è regolato dal relativo contratto collettivo, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;
Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Parma e provincia, con esclusione dei dipendenti dai proprietari di fabbricati, dai pubblici esercizi, dagli alberghi e pensioni e dai caseifici industriali ed artigiani il cui rapporto di lavoro è regolato dal relativo contratto collettivo;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Parma e provincia, con esclusione dei dipendenti dai proprietari di fabbricati, dai pubblici esercizi, dagli alberghi e pensioni e dai caseifici industriali ed artigiani il cui rapporto di lavoro è regolato dal relativo contratto collettivo, è determinato come segue:

alloggio .	L.	3.900	mensili
vitto . .	»	350	per un pasto giornaliero
gas	»	300	mensili
riscaldamento.	»	450	»
luce . . .	»	300	»
acqua . .	»	300	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(933)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « C. Mayer » fiale da g 0,10, nelle confezioni da 5 e 6 fiale × cc 2, nonchè della relativa serie da g 0,50, nelle confezioni da 3 e 4 fiale × cc 5, della relativa serie da g 1, nelle confezioni da 3, 6 e 10 fiale × cc 5, della relativa categoria compresse da mg 50, nelle confezioni da 20, 30 e 50 compresse e della relativa serie di categoria compresse da mg 500, nella confezione da 10 compresse, della ditta Laboratorio Mayer, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5375/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 14 dicembre 1951, 15 gennaio 1952, 17 luglio 1953, 4 marzo 1955, 20 novembre 1956, 8 novembre 1957, 12 febbraio 1963 e 11 gennaio 1966, con i quali vennero registrate ai numeri 5658, 5658/1, 5658/2, 5658/A e 5658/A-1, rispettivamente la specialità medicinale denominata « C. Mayer » fiale da g 0,10, nelle confezioni da 5 e 6 fiale × 2 cc, la relativa serie da g 0,50, nelle confezioni da 3 e 4 fiale × cc 5, la relativa serie da g 1, nelle confezioni da 3, 6 e 10 fiale × cc 5, la relativa categoria compresse da mg 50, nelle confezioni da 20, 30 e 50 compresse e la relativa serie di categoria compresse da mg 500, nella confezione da 10 compresse, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, calata Trinità Maggiore, 4 (ora via Pietro Castellino, 161), prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;
Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;
Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « C. Mayer » fiale da g 0,10, nelle confezioni da 5 e 6 fiale × cc 2, nonché della relativa serie da g 0,50, nelle confezioni da 3 e 4 fiale × cc 5, della relativa serie da g 1, nelle confezioni da 3, 6 e 10 fiale × cc 5, della relativa categoria compresse da mg 50, nelle confezioni da 20, 30 e 50 compresse e della relativa serie di categoria compresse da mg 500, nella confezione da 10 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 5658, 5658/1, 5658/2, 5658/A, 5658/A-1, in data 14 dicembre 1951, 15 gennaio 1952, 17 luglio 1953, 4 marzo 1955, 20 novembre 1956, 8 novembre 1957, 12 febbraio 1963 e 11 gennaio 1966, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, via Pietro Castellino, 161.
I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.
I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(893)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIII Presentazione internazionale modacalzatura - Salone del cuoio, accessori, pelletteria, modellisti », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Presentazione internazionale modacalzatura - Salone del cuoio, accessori, pelletteria, modellisti », che avrà luogo a Bologna dal 9 al 12 marzo 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(1032)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « X Esposizione internazionale del regalo novità », « X Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze », « XVIII Esposizione internazionale caravan-camping », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Esposizione internazionale del regalo novità », « X Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze », « XVIII Esposizione internazionale caravan-camping », che avranno luogo a Genova dal 9 al 18 marzo 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(1031)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Lonate Ceppino, Fagnano Olona e Gorla Maggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 19 febbraio 1978, 11 maggio 1978, 6 settembre 1978 e 11 dicembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Lonate Ceppino, Fagnano Olona e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1182)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 1° novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano, è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1206)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale di Venezia della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 29 novembre 1978 e 30 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate:

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale di Venezia della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1207)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como);

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como), è prolungata fino al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1205)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*-1

	Numero di registrazione	Prezzo
Ampilisa - Lisapharma		
12 cps 500 mg	21647/1	2.750
fl 1 g + f solv.	21647/B2	1.100
Clarisco - ICI		
im 6 f 1 ml	12627	4.120
forte im 10 f liof. + 10 f	12627/A	8.960
Clenil compositum A - Chiesi		
gtt 20 ml	23440/A	3.280
Collirio isotonic. pill. 4 % - Bruschettini		
fl 10 ml	4897/B	1.110
Debridat - Sigma-Tau		
20 cps 150 mg	22934/B	4.680
Detoxepa - Ayerst		
20 cpr 100 mg	23802	1.770
30 cpr 100 mg	23802	2.340
50 cpr 100 mg	23802	3.410
Dicrysticin-N - Squibb		
500 fl + f	5971/A	340
1000 fl + f	5971/A1	480
Duphalac Duphar - ISM		
scir. 200 ml	22512	3.680
Energorabarbaro - Italfarmaco		
elisir 500 g	4273	2.300
Eritroferrina - Fargal-Pharmasint		
os 10 fl 10 ml	18391	2.330
Fastum - Menarini		
gel 50 g	23417/C	3.400
« R » 30 cps 60 mg	23417/A	4.420
Flogar Mite - ABC		
5 supp.	23338/B1	1.390
10 supp.	23338/B1	2.360
Fluomicetina - ITI		
pom. 30 g	23217	2.070
fte pom. 30 g	23217/1	3.020
Gipron - Serpero		
10 f 4 ml	23809	3.940
20 cpr	23809/A	2.610
Glicobil 2000 - Medici-Domus		
scir. fl 150 ml	19282/1	2.540
Halciderm-C - Squibb		
pom. 20 g	23751	3.450
pom. 30 g	23751	4.840
Iso K - San Carlo		
30 cps	23449	3.860
Keto - Sigurtà		
100 10 supp.	23324/A	3.000
50 6 f liof. + 6 f	23324/B	2.800
Ludiomil - Geigy		
20 cpr 75 mg	23207/A3	6.310
Nebicina - Lilly		
100 mg f 2 ml	23189	3.500
80 mg f 2 ml	23189/1	2.800
40 mg f 1 ml	23189/2	1.500
20 mg f 2 ml	23189/3	850
Normozimol - ABC		
30 conf.	20261	1.580
50 conf.	20261	2.090
Noveril - Sandoz		
6 f 2 ml	21077/A	1.400
retard 20 cpr 240 mg	21077/B	3.400
Prisma - Mediolanum		
20 cps 12 mg	23653	8.360
30 cps 12 mg	23653	12.210
5 f 3 ml	23653/A	6.750
10 f 3 ml	23653/A	12.490
Recef - Lancet		
fl 250 mg + f 2 ml	23783	2.060
3 fl 250 mg + 3 f 2 ml	23783	4.790
fl 500 mg + f 3 ml	23783/1	2.900
3 fl 500 mg + 3 f 3 ml	23783/1	8.150
im fl 1 g + f 4 ml	23783/2	5.320
im 3 fl 1 g + 3 f 4 ml	23783/2	14.580
iv fl 250 mg + f 5 ml	23783/A	2.080
iv 3 fl 250 mg + 3 f 5 ml	23783/A	4.890
iv fl 500 mg + f 10 ml	23783/A1	3.210
iv 3 fl 500 mg + 3 f 10 ml	23783/A1	8.140
iv fl 1 g + f 10 ml	23783/A2	5.320
iv 3 fl 1 g + 3 f 10 ml	23783/A2	14.450
Ribalgilasi - Italfarmaco		
pom. 30 g	22241	1.850
pom. 50 g	22241	2.640
Ritmoselle 200 - Inverni della Beffa		
10 cps	20355/1	6.660
20 cps	20355/1	12.660
Sazio - Scharper		
30 cpr mast.	23640	1.420
50 cpr mast.	23640	1.760
Senodin-AN - Squibb		
scir. 200 ml	8.143	1.970

	Numero di registrazione	Prezzo
Silomat plus - Boehringer Ingelheim		
20 conf.	23807	2.220
30 conf.	23807	2.980
Tonoliver - ABC		
5000 os 10 fl 6 ml	12373/A1	2.700
10000 os 10 fl 6 ml	12373/A2	2.800
Tropoxin - Alfa Farmaceutici		
8 cpr	23668	1.470
12 cpr	23668	1.930
16 cpr	23668	2.370
24 cpr	23668	3.210
grat sosp. 60 ml	23668/A	1.740
grat sosp. 100 ml	23668/A	2.480
ad 4 supp.	23668/B	1.380
ad 6 supp.	23668/B	1.840
bb 4 supp.	23668/B1	1.130
bb 6 supp.	23668/B1	1.490
latt 4 supp.	23668/B2	870
latt 6 supp.	23668/B2	1.110
Vinicil - Chemil		
12 cps 125 mg	23716	1.550
12 cps 250 mg	23716/1	2.380
12 cps 500 mg	23716/2	3.960
grat 60 g	23716/A	2.310
Vincafolina - Lampugnani		
30 cpr 10 mg	23785	5.010
im 10 f 1 ml	23785/A	4.020
os gtt 30 ml	23785/B	3.920
Zyloric - Wellcome		
30 cpr 300 mg	21259/1	3.960

(1152)

Provvedimento n. 18/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*. Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali nei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*-1

	Numero di registrazione	Prezzo
Becloval - Valeas		
aeros 10 ml	23847	4.000
Danzen - Cyanamid		
20 cpr 100 mg	23865	3.170
Faredina - Lafare		
fl 0,5 g + f solv.	23879	2.270
fl 1 g + f solv.	23879/1	3.560
Katasma balsamico - Bruschettini		
10 f 3 ml	21601	1.170
20 conf.	21601/B	1.300
Midorm A.R. - Piam		
30 cps	23854	2.020
Nucleo-Cortex - Medicamenta		
20 u.c.d. 6 f + 6 f	20645	2.890
20 u.c.d. 10 f + 10 f	20645	3.980
100 u.c.d. 6 f + 6 f	20645/1	5.200
100 u.c.d. 10 f + 10 f	20645/1	7.750
200 u.c.d. 6 f + 6 f	20645/2	7.810
200 u.c.d. 10 f + 10 f	20645/2	12.060

(1153)

Provvedimento n. 40/1978. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*

	Numero di registrazione	Prezzo
Minirin/ddavp - Valeas		
soluz. 2,5 ml	23892	19.400
10 f	23892/A	24.240

(1154)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 226 mod. 243. — Data: 4 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato di Napoli. — Intestazione: Di Candia Bruno, nato a Napoli il 2 gennaio 1949. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(306)

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 mod. 243. — Data: 16 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato di Trieste. — Intestazione: Credito italiano - S.p.a. Trieste. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(859)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di geologia e di antropologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) antropologia;
2) geologia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1155)

Vacanza di una cattedra di chimica biologica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante una cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1156)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della fondazione « Giuseppina Saragat », in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1979, registro n. 1 Interno, foglio n. 270, la fondazione « Giuseppina Saragat », in Roma, è stata autorizzata, sulla proposta del Ministro dell'interno, ad apportare modificazioni al proprio statuto.

(1133)

Autorizzazione alla Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane (protezione della giovane), in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1979, registro n. 1 Interno, foglio n. 269, l'Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane (protezione della giovane), in Roma, è stata autorizzata, sulla proposta del Ministro dell'interno, ad acettare una donazione disposta in suo favore dalla signorina Margherita Pettenella.

(1134)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella facciata riservata al coniuge dichiarante del modello 740/P, allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1979, laddove è scritto « colonna 1 » leggasi « colonna 3 ».

Nel quadro *A*, colonna 10, del modello 770, allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 1979, pubblicato nel medesimo supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1979, sotto la voce « Totale Imponibile », deve leggersi (5 + 6 + 8 + 9) anziché (5 + 6 + 7 + 8).

(1210)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 novembre 1978 dalla sig.na Marušić (Marussich) Jolanda, nata a Pisino il 7 luglio 1943, residente a Duino, 26, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Marussi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.na Marušić (Marussich) Jolanda è ridotto nella forma italiana di Marussi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti del figlio della predetta, indicato nella situazione della famiglia e precisamente Marušić (Marussich) Pier Paolo, nato a Monfalcone (Gorizia) il 15 luglio 1971.

Il sindaco del comune di Duino Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 17 gennaio 1979

p. *Il prefetto*: CAMERLENGO

(814)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Siena.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Siena;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 24 novembre 1978, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Siena, nell'ordine appresso indicato:

1. Campanozzi Michele	punti	100,000	su 132
2. Pettinicchio Matteo	»	95,681	»
3. Pulli Italo	»	92,156	»
4. Di Stilo Rocco Orlando	»	90,110	»
5. De Negri Errico .	»	88,568	»
6. Bruschi Vinicio	»	87,895	»
7. Martino Arcadio	»	86,239	»
8. Marassi Fulvio	»	85,782	»
9. Mignone Pasquale	»	84,347	»
10. Vitale Giovanni	»	83,319	»
11. Pianalto Gelindo .	»	82,556	»
12. La Placa Cataldo .	»	81,944	»
13. Zaccardi Leonzio .	»	80,018	»
14. Avolio Raffaele	»	80,000	»
15. Pacifici Luigi	»	78,902	»
16. Giglio Francesco .	»	78,575	»
17. Ceruti Giuseppe	»	78,020	»
18. Laurenza Giovanni	»	77,336	»
19. De Pascale Mario .	»	77,018	»
20. Porcile Luciano	»	77,000	»
21. Travaglini Giuseppe	»	76,770	»
22. Di Giovanni Carmine .	»	76,288	»
23. Lauletta Angelo	»	75,454	»
24. Tarella Domenico .	»	75,313	»
25. Panuccio Rocco	»	75,079	»
26. Lagorio Briano	»	74,500	»
27. Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
28. Ventriglia Giovanni	»	74,004	»
29. Conte Antonio	»	73,835	»
30. Mazzella Claudio .	»	73,313	»
31. Giacomelli Alvaro .	»	71,930	»
32. Rotella Mario	»	71,886	»
33. Filippi Davide	»	71,275	»
34. Ferrari Pietro	»	70,796	»
35. Labriola Antonio	»	70,350	»
36. Amorese Arturo	»	70,232	»
37. Carusi Agostino	»	70,109	»
38. Ricotta Giovanni	»	69,822	»
39. Circosta Lorenzo .	»	69,676	»
40. Di Gilio Vito .	»	69,603	»
41. Armocida Elio	»	69,556	»
42. Alfano Antonio	»	68,947	»
43. Recchia Ezio	»	68,927	»
44. Cresta Primo	»	68,588	»
45. Sanna Francesco . .	»	68,077	»
46. Pompeo Luigi .	»	67,650	»
47. Perfetti Luigi	»	67,627	»
48. Strano Giuseppe . .	»	67,526	»
49. Sorbo Giuseppe .	»	67,476	»
50. Mammana Francesco .	»	67,447	»
51. Taranto Fausto .	»	67,033	»
52. Bianchini Virginio	»	66,984	»
53. Augurio Garibaldi	punti	66,983	su 132
54. Patriarca Emilio	»	66,933	»
55. Visone Aniello	»	66,845	»
56. Stenghele Giuseppe	»	66,462	»
57. Orsini Orsino	»	66,412	»
58. Liberti Gennaro	»	66,408	»
59. Marcucci Pasquale	»	66,220	»
60. Silvestri Boris (nato il 10 gennaio 1921)	»	65,952	»
61. Ridolfo Francesco (nato il 2 agosto 1922)	»	65,952	»
62. Colavolpe Antonio	»	65,837	»
63. Matteucci Gino	»	65,738	»
64. Falciglia Antonino	»	65,652	»
65. Mangione Francesco	»	65,595	»
66. Bova Antonino	»	65,400	»
67. Passaretti Umberto	»	65,360	»
68. Belleri Giacomo	»	65,293	»
69. Ventrella Giuseppe	»	65,260	»
70. Paoluzi Remo	»	65,219	»
71. Pace Antonino	»	64,500	»
72. Onofri Ermanno	»	64,382	»
73. Zagordo Cosimo	»	63,778	»
74. Converti Carlo	»	63,766	»
75. Guasticchi Giancarlo . . .	»	63,669	»
76. Pesente Elio	»	63,576	»
77. Frisullo Vincenzo	»	63,536	»
78. Narducci Fiorenzo	»	62,948	»
79. Bellotoma Giovanni	»	62,899	»
80. Marconi Giuseppe	»	62,472	»
81. D'Ignazio Pasquale	»	62,348	»
82. Lo Martire Stelio	»	61,997	»
83. Faillace Peppino	»	61,926	»
84. Di Martino Antonino	»	61,520	»
85. Casamento Teodoro	»	61,488	»
86. Tosolini Renzo	»	61,132	»
87. Ruglioni Otello	»	61,119	»
88. Trotta Carmine	»	61,060	»
89. Amorelli Giuseppe	»	60,866	»
90. Carretta Eligio	»	60,781	»
91. Molinaroli Felice	»	60,620	»
92. Fenu Italo	»	60,190	»
93. Gammaldi Mario Eugenio . . .	»	59,600	»
94. Ceola Mario	»	58,862	»
95. Sancilio Cosmo	»	58,073	»
96. Faedda Silvio	»	58,000	»
97. Nitti Gabriele	»	57,905	»
98. Zaffanella Aldo	»	57,538	»
99. Ipprio Ilario	»	57,480	»
100. Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
101. Di Cristofaro Giamberardino . .	»	57,016	»
102. Malanga Lorenzo	»	57,000	»
103. Mura Francesco	»	56,822	»
104. Callipo Gaetano	»	56,613	»
105. Magoni Beniamino	»	56,599	»
106. Marinelli Gaspero	»	56,240	»
107. Famiglietti Giuseppe	»	56,050	»
108. Graziani Franco	»	55,866	»
109. Muriana Giuseppe	»	55,772	»
110. Tinti Geltrudino	»	55,766	»
111. Santoro Pasquale	»	55,760	»
112. Abatecola Giovanni	»	55,545	»
113. Ladogana Raffaele	»	55,532	»
114. Patriarca Mario	»	55,520	»
115. Caccavale Antonio	»	55,269	»
116. Pauri Norberto	»	55,132	»
117. Glori Italico	»	54,280	»
118. Bruno Carmelo	»	53,500	»
119. Sanna Pio	»	52,766	»
120. Notargiacomo Manlio	»	52,666	»
121. Scrudato Salvatore	»	52,132	»
122. Ferrante Pietro	»	52,032	»
123. Goria Marziale	»	50,472	»
124. Tozzi Giuseppe	»	48,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(777)

MINISTERO DELLA SANITA'

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 29 settembre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di chirurgia generale, per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento del 28 aprile 1977, con il quale il dott. Roberto Mazzarella Farao, nato a Roma il 17 febbraio 1945 era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè l'attività svolta come medico borsista, presso l'istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma non poteva essere valutata;

Vista l'ordinanza 18 maggio 1977 del tribunale amministrativo regionale del Lazio con la quale veniva accolta l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Roberto Mazzarella Farao e, di conseguenza, quest'ultimo era ammesso con riserva a sostenere l'esame predetto;

Vista la sentenza 19 dicembre 1977, pronunziata dal tribunale summenzionato, che accoglie nel merito il ricorso proposto dal dott. Mazzarella Farao, annullando il provvedimento di esclusione;

Considerato che avverso tale sentenza non è stato interposto gravame;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dai quali risulta che il sanitario suddetto ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 100/100 (cento centesimi);

Decreta:

Il dott. Roberto Mazzarella Farao, nato a Roma il 17 febbraio 1945, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di chirurgia generale per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1977, con il punteggio di 100/100 (cento centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(779)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto malattie infettive, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto malattie infettive, per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento del 10 gennaio 1977, con il quale la dott.ssa Lucina Titone, nata a Castellana Sicula il 27 novembre 1943, era stata esclusa dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile giacchè l'attività di medico interno ed il volontariato oltre l'8 maggio 1969 non poteva essere valutata;

Vista l'ordinanza n. 22 reg. ord. n. 49/44 reg. ric. del 26 gennaio 1977 del tribunale amministrativo regionale del Lazio con la quale veniva accolta l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dalla dott.ssa Titone Lucina e, di conseguenza, quest'ultima era ammessa con riserva a sostenere l'esame predetto;

Vista la sentenza n. 464 reg. dec. n. 49/77 reg. ric. dell'8 marzo 1978, pronunziata dal tribunale summenzionato, che accoglie nel merito il ricorso proposto dalla dott.ssa Titone Lucina, annullando il provvedimento di esclusione;

Considerato che avverso tale sentenza non è stato interposto gravame;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dai quali risulta che il sanitario suddetto ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 85/100 (ottantacinque centesimi);

Decreta:

La dott.ssa Lucina Titone, nata a Castellana Sicula il 27 novembre 1943, è inserita nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto malattie infettive, per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 16 aprile 1977, con il punteggio di 85/100 (ottantacinque centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(783)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità per direttore sanitario, sessione anno 1975

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Considerato che i sottoelencati sanitari:

Antonacci Orazio, nato il 31 luglio 1935 a S. Stefano di Sessanio;

Quadri Laura in Fenu, nata il 27 aprile 1934 a Taranto,

erano stati esclusi dagli esami di idoneità per direttore sanitario, sessione anno 1975, per l'insufficiente anzianità di servizio utilmente valutabile;

Vista l'ordinanza pronunziata addì 8 novembre 1976 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio per effetto della quale, accolta l'istanza incidentale proposta dai sanitari summenzionati per la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione dagli esami predetti, i sanitari medesimi erano ammessi con riserva a sostenere gli esami in questione;

Letta la sentenza pronunziata dal medesimo tribunale il 12 aprile 1978, con la quale è stato accolto nel merito il ricorso avanzato dai dottori Orazio Antonacci e Laura Quadri in Fenu;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, ove risulta che i sanitari in questione hanno partecipato agli esami, superandoli con i seguenti punteggi:

Antonacci Orazio	punti 70 su 100
Quadri Laura in Fenu	» 80 »

Letto l'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Decreta:

In ottemperanza alla sentenza citata nel preambolo, i dottori Orazio Antonacci, nato il 31 luglio 1935 a S. Stefano di Sessanio e Laura Quadri in Fenu, nata il 27 aprile 1934 a Taranto, sono inseriti nella graduatoria dei candidati risultati idonei agli esami di idoneità a direttore sanitario, per l'anno 1975, con i punteggi loro attribuiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(781)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di neurologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri ed in particolare l'art. 72 concernente i requisiti richiesti per l'ammissione all'esame nazionale di idoneità a primario;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con il quale sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di neurologia;

Visto il provvedimento di ammissione con riserva al detto esame emesso nei confronti del dott. Galasso Giovanni, nato a Locri il 10 agosto 1936;

Esaminata la documentazione richiesta al sanitario predetto a chiarimento di quella già allegata alle domande di ammissione all'esame;

Verificata, pertanto, la prescritta anzianità di servizio documentata dal predetto sanitario;

Visti i verbali della commissione giudicatrice dell'esame medesimo, dai quali risulta che il dott. Galasso Giovanni ha conseguito il punteggio di 72/100 (settantadue centesimi);

Decreta:

Il dott. Galasso Giovanni, nato a Locri il 10 agosto 1936 è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, per l'anno **1976**, di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1978, con il punteggio di 72/100 (settantadue centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(782)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che la dott.ssa Mancini Orietta ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. De Giuli Claudio, consigliere del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dello esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi che si terrà a Roma il giorno 13 ottobre 1978 in sostituzione della dott.ssa Mancini Orietta, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1978
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 71

(780)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. **131 del** 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. Virdia Tommaso ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica **27** marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Salemi Guido, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 21 giugno 1978 in sostituzione del dott. Tommaso Virdia, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1978
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 68

(784)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. Giancarlo Pagliarin ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Ennio Prozzo, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia che si terrà a Roma il giorno 27 settembre 1978 in sostituzione del dott. Giancarlo Pagliarin, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1978
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 69

(785)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Egidio Crasti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Michele Sossai, primario degli istituti ospitalieri di Verona, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia che si terrà a Roma il giorno 27 settembre 1978, in sostituzione del professor Egidio Crasti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1978
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 70

(786)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 46-47 del 17-24 novembre 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 333, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1974 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(987)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Lombardia e Liguria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 48-49 dell'1-8 dicembre 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1977, registro n. 107 Istruzione, foglio n. 17, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a trentacinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1975.

(988)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di tecnico dei fari in prova, nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 31 del 5 agosto 1978 (data di pubblicazione 10 settembre 1978) è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978, registro n. 24 Difesa, foglio n. 241, riguardante l'esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di tecnico dei fari in prova, nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

(1101)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e per titoli, a novanta posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 7-12 del luglio-dicembre 1977 del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale del 10 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1977, registro n. 16 Beni culturali, foglio n. 306, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a novanta posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari, bandito con decreto ministeriale del 24 gennaio 1974.

(778)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Stralcio di una condotta ostetrica dal concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina

Il medico provinciale di Latina rende noto che con decreto 6 gennaio 1979, n. 36, ha provveduto allo stralcio, dal bando di concorso 21 aprile 1975, n. 1851, relativo a sette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1974, della condotta ostetrica del comune di Spigno Saturnia.

(990)

OSPEDALE CIVILE «F.LLI BORSELLI» DI BONDENO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 28 febbraio 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bondeno (Ferrara).

(395/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di assistente della divisione di pediatria medica;
un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(392/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Imperia.

(390/S)

OSPEDALE DI MORTARA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(394/S)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del pronto soccorso ed accettazione sanitaria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(414/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI RIVOLI

Concorso ad un posto di assistente dietologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dietologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivoli (Torino).

(416/S)

OSPEDALE DI ARIANO IRPINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto cardiologo;

un posto di assistente emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ariano Irpino.

(393/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(391/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(431/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo presso l'ospedale di Fasano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(418/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790420)